

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale

F.TO Dott. PENNIMPEDE FELICE

Il Presidente

F.TO DOTT. FRANCESCO ELIGIATO



Comune di BARAGIANO

(Provincia di Potenza)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

(artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d' Ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione di copia della stessa all' Albo Pretorio di questo Comune, per 15 giorni consecutivi dal 27/03/2015 ;
- Che contestualmente all' affissione all' Albo Pretorio del comune la stessa deliberazione viene trasmessa in elenco ai capogruppo consiliari con lettera Prot. N° == del==;

Baragiano li 27/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Pennimpe de Felice

ATTESTATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

(artt. 134, commi 3-4 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 27/03/2015 ai sensi dell'Art.134 comma 4° del D.Lgs n°267 del 18/08/2000, essendo immediatamente eseguibile.

Baragiano li 27/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Pennimpe de Felice

E' copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.

Baragiano li 27/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pennimpe de Felice

COPIA	OGGETTO:
N° DelC 00006-2015	Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)
Data: 27/03/2015	

Il giorno 27/03/2015 alle ore 12:00 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata ai sensi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale con la presenza di:

1) ELIGIATO Francesco	PRESENTE
2) LOSASSO Enzo	PRESENTE
3) DE CARLO Giuseppe	PRESENTE
5) SALINARDI Nicola	PRESENTE
6) TRAFICANTE Rocco	PRESENTE
4) RUSSILLO Donato	ASSENTI
7) LARICCIA Giuseppe	ASSENTI

Partecipa il Segretario Comunale .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

Che, in riferimento alla richiesta di parere formulata a termini dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000, è stato espresso sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il seguente parere:

- **In ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio, f.to Sistema , esprime il parere: Favorevole .**
- **In ordine alla regolarità contabile, il parere del Responsabile del Servizio Finanziario f.to , risulta Favorevole .**

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI i pareri di seguito riportati:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Sottoscritto Geom. Frassino Arcangelo, Responsabile del settore Tecnico, sulla proposta di deliberazione, di pari oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,147 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Frassino Arcangelo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Sottoscritto Rag. Brancato Rosario, Responsabile del settore Contabile, sulla proposta di deliberazione, di pari oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49,147 del D. Lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Brancato Rosario

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm ii;

l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso e considerato che:

- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- 1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;**
- 2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;**
- 3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;**
- 4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;**
- 5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.**

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- il piano operativo è corredato una apposita relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Visto il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, corredato da apposita relazione tecnica in esso inclusa, così come definito ed allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato Atto che questa assemblea ha esaminato l'allegato Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate come sopra proposto;

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

Con votazione Favorevole UNANIME espressa in forma palese;

DELIBERA

- 1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;*
- 2. di approvare il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie" che al presente si allega a formare parte integrante e sostanziale;*

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, considerato che parte del Piano dovrà trovare attuazione in tempi relativamente brevi,

con ulteriore votazione in forma palese favorevole unanime

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I - Introduzione generale

1. Premessa

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- b) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- c) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- d) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- e) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- f) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Nello stesso è inclusa una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Osservando "alla lettera" il comma 612, che coinvolge la figura del sindaco nel processo decisionale, e leggendolo in combinato disposto con la lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL, il sindaco sottopone il presente Piano al consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio qualora dovessero prevedersi cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

Il Comune di Baragiano partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Acquedotto Lucano S.p.A. con una quota dello 0,01%;
2. C.S.R. Marmo Melandro S.c a r.l. con una quota del 2,5%;
3. Società Sviluppo Basilicata Nord Occidentale S r.l. con una quota del 1,12%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano .

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano. Lo stesso prevede il mantenimento delle partecipazioni ritenendole indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali così come si evince dal prosieguo.

III – Piano operativo di razionalizzazione: Relazione Tecnica

1. Società Acquedotto Lucano S.p.A

La Società *Acquedotto Lucano S.p.A.* è interamente a capitale pubblico. Il capitale azionario appartiene ai 119 Comuni Soci, nella misura di un euro per ciascun abitante, e alla Regione Basilicata, che detiene il 49 per cento del capitale azionario.

La Società *Acquedotto Lucano* è stata costituita nell'anno 2002 e gestisce in Basilicata il servizio idrico integrato. Si occupa della distribuzione dell'acqua nelle abitazioni, del suo trasporto attraverso acquedotti e reti idriche, della sua depurazione negli impianti di trattamento e di prelievi alle sorgenti. L'area gestita comprende 130 comuni, 591.338 abitanti e 266.720 utenti.

La quota di partecipazione societaria ad *Acquedotto Lucano S.p.a.* da parte dell'Ente è dello 0,19%.

Gli organi societari sono costituiti dal Presidente, dall'Assemblea dei soci, dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dal Direttore Generale e dalle Rappresentanze sindacali Unitarie.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
42.453	13.379	76.116

È intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione societaria ad *Acquedotto Lucano S.p.A* considerato che la stessa è indispensabile al perseguimento delle proprie finalità

istituzionali, trattandosi di gestore del servizio idrico dell'Ato Basilicata. L'ambito territoriale ottimale (ATO), è un territorio cui sono organizzati servizi pubblici integrati, tra cui quello idrico. Tali ambiti sono individuati dalle Regioni con apposita legge regionale (nel caso del Servizio idrico integrato con riferimento ai bacini idrografici) e su di essi agiscono le Autorità d'ambito, strutture dotate di personalità giuridica che organizzano, affidano e controllano la gestione del servizio integrato. Alla luce di quanto su esposto il mantenimento della partecipazione societaria ad Acquedotto Lucano S.p.A, (gestore del servizio idrico Ato Basilicata) costituisce obbligo di legge.

Si rappresenta, inoltre, che la quota di partecipazione societaria ad Acquedotto Lucano S.p.a. non è significativa, in quanto inferiore all'1%, ed è tale da non garantire il controllo del Comune sulla società.

2. Società C.S.R. Marmo Melandro S.c a r.l

La Società C.S.R. Marmo Melandro S.c a r.l., Centro di Sviluppo Rurale Marmo Melandro, società consortile S.c a r.l., senza fini di lucro, a prevalente capitale privato e a composizione mista pubblico-privato, è stata costituita il 14 novembre 1997.

Nello stesso periodo ha avuto inizio l'attività del CSR quale soggetto attuatore del Pic Leader II.

La società ha come oggetto: lo svolgimento di azioni di sensibilizzazione, la divulgazione di programmi di interventi sul territorio, il supporto tecnico amministrativo per la realizzazione di progetti, la partecipazione attiva all'osservatorio europeo sullo sviluppo rurale, la redazione di piani e programmi di sviluppo, l'elaborazione di studi, l'organizzazione e lo svolgimento di attività di qualificazione e formazione professionale, l'informazione socio-economica sugli orientamenti e direttive dell'Unione Europea, l'assistenza alle imprese ed ai cittadini, l'erogazione di servizi tecnologici, l'informazione, la pubblicità delle iniziative di interesse generale per le popolazioni locali, la pubblicazione di notiziari, opuscoli, riviste. La società ha un capitale sociale di centomila euro. Il CSR è partecipato dalle Amministrazioni locali e dalle organizzazioni di interessi collettivi dell'area Marmo Melandro; dei ventiquattro soci che compongono l'assemblea societaria, quindici sono enti pubblici e nove enti privati. La quota di partecipazione societaria al C.S.R. Marmo Melandro S.c a r.l., da parte dell'Ente è del 2,5 %.

Gli organi societari sono costituiti dal Presidente, dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, espressione dei soci privati e da quattro espressione dei soci pubblici.

La società, in relazione all'intensità delle attività, si avvale sia di personale dipendente n. 2 unità che di collaboratori.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
0,00	2.200	493

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione societaria alla Società C.S.R. Marmo Melandro S.c a r.l **considerato che la stessa è indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in quanto svolge attività di promozione e valorizzazione del territorio, tesa a favorire la crescita economica e lo sviluppo turistico legato alle "suggestioni, sensazioni ed evocazioni" ed alle tradizioni e alla cultura, che richiama un territorio identificabile come "la porta della ruralità". Il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, per il mantenimento della partecipazione societaria scaturisce dal combinato disposto dell'art.3, comma 2, (per il quale il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo) e dall'art.13 del d.lgs.n. 267/2000 (per il quale spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente**

attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambito territoriale adeguati, attua forme sia di decentramento, sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia).

Inoltre, le iniziative legate alla partecipazione alla Società C.S.R. Marmo Melandro S.c a r.l., si inseriscono in un quadro programmatico d'area già definito e fortemente condiviso dalle Amministrazioni locali e dagli operatori privati, rappresentando l'imprescindibile strumento di partecipazione e di accesso ai fondi comunitari. Per tale ragione, fuoriuscire dalle strategia di azione poste in campo, rappresenterebbe sicura perdita di opportunità e di condivisione dei processi di sviluppo e di crescita del settore turistico e del turismo rurale, identificati quali fattori indispensabili di valorizzazione dell'area interessata.

Si rappresenta, inoltre, che la quota di partecipazione societaria alla Società C.S.R. Marmo Melandro S.c a r.l non è significativa, in quanto inferiore al 5 %, ed è tale da non garantire il controllo del Comune sulla società.

3. Società Sviluppo Basilicata Nord Occidentale S.r.l.

La società Sviluppo Basilicata Nord Occidentale S.r.l., soggetto responsabile del Patto Territoriale della Basilicata Nord Occidentale, ha per oggetto:

- Il coordinamento e l'attuazione del Patto Territoriale "Basilicata Nord-Occidentale", nelle modalità previste dalla normativa nazionale e comunitaria e secondo gli indirizzi e le scelte contenute nel documento di sintesi sottoscritto presso il CNEL il 12 marzo 1997 e comunque con il concorso dei soggetti sottoscrittori del Patto;
- L'attivazione e la gestione degli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa nazionale e regionale e l'attivazione e la gestione degli strumenti di programmazione e gestione, previsti dalla normativa europea, ivi comprese le sovvenzioni globali di iniziative di sviluppo riguardanti il territorio del Patto.

Il Patto Territoriale della Basilicata Nord Occidentale è stato approvato con decreto ministeriale n.2441 del 12 Marzo 2001.

La Società Sviluppo Basilicata Nord Occidentale S.r.l., con capitale sociale di 20.000,00 euro è società multi partecipativa pubblico - privato, di 24 soci, con prevalenza di capitale privato. Essa è amministrata da un amministratore unico e si avvale di un dipendente.

La quota di partecipazione alla società Sviluppo Basilicata Nord Occidentale S.r.l., da parte dell'Ente è dell'1,12 %.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
-940	-1345	-480

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione societaria alla Società Sviluppo Basilicata Nord Occidentale S.r.l., **considerato che la stessa è indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in quanto volta ad attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del Patto, assicurando il monitoraggio e la verifica dei risultati, specifici protocolli d'intesa da stipulare con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai fini di conseguire gli obiettivi del rafforzamento delle condizioni di sicurezza, accelerare i finanziamenti dei progetti del Patto.**

Il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, per il mantenimento della partecipazione societaria scaturisce dal combinato disposto dell'art.3, comma 2, (per il

quale il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo) e dall'art.13 del d.lgs.n. 267/2000 (per il quale spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambito territoriale adeguati, attua forme sia di decentramento, sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia).

Inoltre, le iniziative legate alla partecipazione alla Società Sviluppo Basilicata Nord Occidentale S.r.l., si inseriscono in un quadro programmatico d'area già definito e fortemente condiviso dalle Amministrazioni locali e dagli operatori privati, rappresentando l'imprescindibile strumento di partecipazione e di accesso ai fondi comunitari. Per tale ragione, fuoriuscire dalle strategie di azione poste in campo, rappresenterebbe una sicura perdita di opportunità e di crescita, che consentirebbe di rompere l'attuale isolamento delle aree più deboli. Si ritiene comunque opportuno richiamare l'Ente ad adottare criteri gestionali che siano conseguenza di una efficace azione di controllo e di vigilanza, nell'esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali, in merito alle perdite dei risultati di esercizio, seppure non si configurano come forte indebitamento, tale da far venir meno la convenienza e l'opportunità del mantenimento della partecipazione, rispetto ai benefici sopra espressi.

Si rappresenta, inoltre, che la quota di partecipazione alla Società Sviluppo Basilicata Nord Occidentale S.r.l., non è significativa, in quanto inferiore al 5 %, ed è tale da non garantire il controllo del Comune sulla società.

Il Sindaco

F.to Dott. Francesco Eligiato

Il Responsabile del Servizio

F.to Geom. Arcangelo Frassino